



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE SECONDA



Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 3096/2025 R. G.

promossa da

Parte_1

- Attore -

rappresentata e difesa dall'Avv. V. Citrobello

CONTRO

Controparte_1

- Convenuto -

rappresentato e difeso dagli Avv. G. Gigliotti e M. Giustiniani

in punto a: pagamento somma, risarcimento danni.

All'udienza dell'8/4/2026, è stata assegnata a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.

per parte attrice:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

- 1. Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di *Controparte_1* e *Controparte_2**
- 2. Condannare le convenute al pagamento in favore dell'attore di € 67.474,57, oltre interessi, rivalutazione e ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali;*
- 3. Dichiarare la nullità delle clausole di esonero di responsabilità e di arbitrato estero contenute nei Termini Binance;*
- 4. Inibire l'uso futuro di tali clausole nei contratti con i consumatori, disponendo la pubblicazione del dispositivo a spese della convenuta;*
- 5. Accogliere le istanze istruttorie e ogni ulteriore domanda anche in via equitativa; Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c”;*

per parte convenuta:

“- in via preliminare, dichiarare o la nullità della citazione per indeterminatezza assoluta; o il difetto di giurisdizione del giudice adito, per sussistenza di clausola compromissoria, con conseguente competenza di arbitrato amministrato dalle regole CAM con sede in Milano;

- nel merito, rigettare le domande dell'attore perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sformite di prova e/o comunque causate dal comportamento privo dell'ordinaria diligenza del Signor **Pt_1** rilevante ex art. 1227 comma II, Cod. Civ.; -

subordinatamente, per il caso di condanna, diminuire la responsabilità di **CP_3** alla misura di giustizia in ragione del comportamento dell'attore rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma I, Cod. Civ.

- in ogni caso, condannare il Signor **Pt_1** alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite in favore di **CP_3**.

*

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede prova testimoniale del legale rappresentante di Anydesk **CP_4**, con sede in Türlenstraße 2, 70191 Stuttgart, Germania (attualmente Signor **Testimone_1** secondo le informazioni presenti sul sito <https://anydesk.com/it/imprint>) sui seguenti capitoli di prova:

- a) "Vero che l'applicazione Anydesk, di titolarità della Anydesk Software Gmbh, non può essere installata sul sistema informatico di una persona senza che essa se ne avveda";
- b) "Vero che l'applicazione Anydesk non avrebbe potuto essere installata sul sistema informatico del Signor **Pt_1** senza che questi se ne avvedesse";
- c) "Vero che l'applicazione Anydesk necessita del consenso dell'utilizzatore del sistema informatico perché un terzo possa accedere e/o prendere il controllo del detto sistema informatico";
- d) "Vero che l'applicazione Anydesk ha necessitato del consenso del Signor **Pt_1** perché un terzo abbia potuto accedere e/o prendere il controllo del sistema informatico del Signor **Pt_1** .



Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.

Motivi della decisione.

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni da 'inadempimento contrattuale -così espressamente qualificata la condotta- della piattaforma "Binance" per mancata protezione dell'account e omissione di adeguate misure di sicurezza; in proposito allega: di essere titolare di un conto sulla piattaforma Binance; che a far data da Novembre 2023 sino a Luglio 2024, il conto **CP_1** a lui intestato i subiva accessi informatici non autorizzati, realizzati mediante l'installazione occulta sul dispositivo della vittima di un software di controllo remoto (AnyDesk); che attraverso tali accessi illeciti, ignoti penetravano nel suo account Binance, effettuando operazioni fraudolente; in particolare, convertivano il saldo in euro presente sul conto in criptovaluta Tether (USDT) e procedevano al trasferimento di somme verso portafogli esterni anonimi (reti BEP20) senza alcuna preventiva

verifica antifrode o sospensione cautelativa delle operazioni da parte della piattaforma convenuta; in tal modo, dal conto dell'attore venivano sottratti indebitamente € 67.474,57.

Parte convenuta eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza, la carenza della condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria, secondo la qualifica attribuita da parte attrice) della domanda, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per sussistenza di clausola compromissoria, devolutiva della controversia ad un arbitrato amministrato dalle regole CAM con sede in Milano, e nel merito l'infondatezza della domanda perché la convenuta non esercita attività bancaria o finanziaria, e comunque per mancanza di prova.

4. Va preliminarmente esaminata l'eccezione pregiudiziale di arbitrato; l'eccezione è infondata in ragione delle controdeduzioni di parte attrice, che rileva che: l'art. 32 dei Termini e Condizioni di Binance, prevede effettivamente una clausola arbitrale in favore di arbitro unico con sede a Milano, amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM); tuttavia, tale clausola si applica esclusivamente agli utenti non consumatori, mentre per gli utenti consumatori, come l'odierno attore, trova applicazione l'art. 31.5 dei medesimi Termini, che attribuisce la competenza al foro del domicilio o della residenza del consumatore.

5. Nel merito, va anzitutto premesso, in diritto, che nella presente controversia si applicano i criteri interpretativi e probatori correntemente utilizzati in giurisprudenza in ordine all'inadempimento contrattuale; la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa, infatti, che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per cui, va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, per il quale il creditore che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve provare la fonte del diritto e l'allegazione dell'inadempimento; il debitore, per liberarsi, deve provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile (C. App. Bologna -Pres. Gaudio, Rel. Giuliano- 29/1/2025, n. 118); con specifico riferimento all'onere di allegazione, si ritiene che la parte che deduce l'inadempimento contrattuale ha l'onere di allegare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa, indicando puntualmente le obbligazioni violate e le modalità

di esecuzione difforme; la generica lamentela circa la scarsa qualità della prestazione, priva di dettagli tecnici o di contestazioni tempestive, non integra prova sufficiente dell'inadempimento (Trib. Modena -Ticchi- 14/4/2025, n. 469), e che non è sufficiente un generico richiamo all'inadempimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo, dovendo essere indicati i comportamenti omissivi o commissivi rilevanti ai fini della domanda risolutoria o risarcitoria (C. App. Bologna -Pres. Salina, Rel. Romano- 3/1/2025, n. 9); su questi temi l'orientamento di questo ufficio è ampiamente consolidato nel senso che, essendo applicabile l'ordinario criterio riparto dell'onere probatorio delle azioni contrattuali (art. 1453 C.c.), il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore, e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le molte: Trib. Modena (Cividali), 17/10/17, n. 1826; Trib. Modena (Cividali), 22/11/17, n. 2054; Trib. Modena (Grandi), 10/4/18, n. 628; Trib. Modena (Grandi), 31/5/18, n. 994; Trib. Modena (Rovatti), 3/5/18, n. 776; Trib. Modena (Grandi), 7/6/18, n. 1048; Trib. Modena (Rovatti), 28/6/18, n. 1209; Trib. Modena (Rovatti), 12/9/18, n. 1509; Trib. Modena (Rovatti), 12/9/18, n. 1516; Trib. Modena (Pagliani), 18/9/18, n. 1544; Trib. Modena (Ramacciotti), 26/9/18, n. 1582; Trib. Modena (Cortelloni), 28/9/18, n. 1593; Trib. Modena (Rovatti), 14/12/18, n. 2047; Trib. Modena (Grandi), 7/3/19, n. 311; Trib. Modena (Rovatti), 21/3/19, n. 410; Trib. Modena (Pagliani), 3/1/20, n. 7; Trib. Modena (Pagliani), 27/4/21, n. 691; Trib. Modena (Pagliani), 15/10/21, n. 1384; Trib. Modena (Pagliani), 7/12/21, n. 1656; Trib. Modena (Grandi), 21/1/25, 89).

6. Premesso quanto sopra, nella specie parte attrice allega anzitutto di “titolare di un conto sulla piattaforma Binance”, dal quale sono state sottratte somme mediante accessi informatici non autorizzati; tuttavia, non produce alcun documento atto a dimostrare l'esistenza del conto “on line”, l'esistenza di somme riconducibili all'attore presenti sul conto, l'entità del saldo positivo ad una qualche data, e l'esistenza di uno o più successivi saldi idonei a evidenziare gli ammanchi.

Inoltre, per quanto attiene alla condotta dalla convenuta e all'idoneità causale di detta condotta, non ha, nell'atto introduttivo, né fornito analitica o compiuta descrizione di quanto allega essere accaduto, e nemmeno -in realtà- prova

dell'accaduto: come, infatti, eccepito da parte convenuta, nell'atto introduttivo non vengono, neanche descritte le fattispecie da cui sarebbe scaturito il danno, riconducibili alla convenuta.

Nell'atto di citazione le produzioni documentali sono costituite esclusivamente da proprie una lettera di diffida alla convenuta e della risposta della stessa, dalla quale non risulta l'esistenza di alcun conto corrente, giacché la convenuta si limita a specificare in linea generale i termini contrattuali per le condizioni d'uso per l'utilizzo della piattaforma, le misure di sicurezza adottate, le modalità di accesso remoto e la gestione dei reclami.

Le produzioni attoree non sono idonee nemmeno a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra le parti; a tal fine sono irrilevanti anche la segnalazione alla CP_5 effettuata dalla stessa parte attrice, e la segnalazione inviata all'Organismo Agenti e Mediatori (Registro PSV), sempre ad iniziativa della stessa parte attrice.

Anche ammettendo che il rapporto in questione non preveda documentazione tradizionale -come contratto, estratti conto e relazioni periodiche- in questo caso non vi è prova nemmeno di una qualche pregresso utilizzo della piattaforma stessa.

Per dimostrare, infatti, la titolarità di un conto su CP_1 è necessario completare la procedura di verifica dell'identità (KYC), che richiede la fornitura di documenti come l'identità e, se necessario, la prova di indirizzo.

Questa dimostrazione viene fatta attraverso il processo di verifica sull'app o sul sito web, dove si caricano i documenti richiesti. I vari passaggi necessari possono essere documentati, e per l'utente è possibile controllare lo stato del suo account, con possibilità di diverse qualifiche del medesimo.

Di ciò parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione, nemmeno mediante le ulteriori due produzioni documentali unite alla seconda memoria depositata, che non sono idonee ad attestare l'effettiva titolarità del portafoglio digitale ("wallet") allegato da parte attrice. Al riguardo, infatti, parte convenuta contesta la veridicità dell'elenco di operazioni ivi riportato, come frutto di una mera affermazione di parte non provata e, comunque, l'idoneità a dimostrare alcun nesso con le motivazioni della pretesa.

Specificamente, parte convenuta, nella memoria istruttoria di replica, eccepisce in modo puntuale che il report denominato "Crypto flow analysis report 12-10-2025" , con il relativo grafico allegato, <<non è firmato, è di incerta provenienza, non è riferibile all'attore e non gode di alcun crisma di autenticità o veridicità, è privo di data e di paternità: in definitiva, i due documenti sono

inopponibili a CP_3 , che ne disconosce i contenuti ed eccepisce l'assoluta impossibilità che essi possano provare alcunchè>>.

7. L'ulteriore attività istruttoria richiesta da parte attrice, oltre alla produzione documentale, è la richiesta di prove per interrogatorio formale e testi, ordini di esibizione documentale, e una consulenza tecnica d'ufficio, che presuppongono tutte -anche per il tenore dei capitoli dedotti in prova orale- il presupposto di fatto non dimostrato, per via documentale, da parte attrice, dell'esistenza del rapporto fondamentale ("la fonte del diritto") e dell'evento lesivo ("i fatti costitutivi della pretesa, le obbligazioni violate e le modalità di esecuzione difforme"), per non dire del nesso causale.

Nella presente situazione, come già rilevato, l'attività istruttoria richiesta è inammissibile; in particolare, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere ammessa in quanto esplorativa, non avendo parte attrice provato i presupposti in fatto della domanda svolta; quanto alle prove orali, le stesse sono inammissibili ai sensi dell'art. 244 C.p.c. per la formulazione negativa e la valutatività, oltre che per la ragione già evidenziata, ossia di assumere come pacifica una premessa in fatto (sottrazione di somme) non dimostrata.

8. La radicale assenza di prova delle principali circostanze e condotte allegate da parte attrice a fondamento della propria domanda, comporta il rigetto della domanda principale e di tutte le altre domande alla stessa connessa, che comunque prevedono l'esistenza di una responsabilità per inadempimento relativo a un rapporto fondamentale non provato. Ciò rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto di merito della controversia, come la già ricordata indeterminatezza della domanda o difetto di legittimazione passiva di parte convenuta, e conferma l'inammissibilità di ulteriore attività istruttoria. L'eccezione di nullità della citazione per violazione dei termini a comparire è stata, invece, superata, dalla mancata notifica agli altri due soggetti inizialmente indicati nell'atto introduttivo.

Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità, con esclusione di fase istruttoria- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale definitivamente pronunciando,

rigetta le domande svolte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* con atto di citazione notificato il 2

dichiara tenuto e condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* le spese processuali del presente giudizio in complessive di € 632,55 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.

Così deciso in Modena, il giorno 4/5/2026, e contestualmente depositato nel sistema telematico.

Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)